

SCHEMA DI CONVENZIONE E DI DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 57/1 (LOCALE N. 6) ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TORINO GRUPPO TO-MIRAFIORI.

La Circoscrizione 2, rappresentata dal Dirigente di Area Circoscrizionale Dr. Michele D'Arienzo, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 02/09/1957, domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Civico e l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) SEZIONE DI TORINO – GRUPPO TO-MIRAFIORI – con sede legale in via Togliatti 11 - Torino, C.F. 97722570013, nella persona del Capogruppo Ardemio PAVAN, nato a Camisano Vicentino (VI) il 02/02/1940.

#### PREMESSO CHE

La deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/19), esecutiva dal 4 aprile 1997 avente per oggetto "Rapporti con il Volontariato organizzato e con il volontariato civico" definisce in modo puntuale le relazioni esistenti tra Ente Pubblico e Associazioni, sulla scia degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale (L. 266/91) e regionale (L. R. 38/94), relativi al coinvolgimento delle Associazioni nelle fasi di programmazione di nuovi interventi e promozione del loro sviluppo, anche attraverso adeguate forme di sostegno finanziario.

La succitata deliberazione prevede, infatti, la possibilità per l'Amministrazione Comunale di stipulare convenzioni con Associazioni, in particolare nei casi in cui emerge un buon livello d'integrazione raggiunto da parte delle attività dell'Associazione con le politiche dei servizi erogati e per fronteggiare eventuali emergenze.

L'A.N.A. Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino Gruppo TO-Mirafiori, collabora da anni con la Città di Torino per fronteggiare diverse situazioni in cui la presenza dei suoi volontari è essenziale.

#### ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale - Circoscrizione 2 Santa Rita – Mirafiori Nord - Mirafiori Sud – intende avvalersi dell'A.N.A. Associazione Nazionale Alpini Sezione di Torino Gruppo TO-Mirafiori per il servizio di supporto tecnico-logistico alle iniziative da essa realizzate o alle quali collabora attraverso l'erogazione di contributi o la concessione di patrocinii.

I servizi forniti dall'A.N.A. saranno almeno 6 (sei) nel corso della durata della presente convenzione. Gli interventi dovranno essere adeguati e proporzionati al tenore e alla rilevanza delle manifestazioni e dovranno prevedere il coinvolgimento di un numero di volontari da concordarsi volta per volta e che, indicativamente, non dovrà essere inferiore alle 6 unità.

Tali interventi consisteranno:

- nella movimentazione di materiali o cose che siano trasportabili a mano, ovvero senza l'ausilio di mezzi che necessitino abilitazioni a condurre e/o manovrare;
- supporto in collaborazione con le Forze di Pubblica Sicurezza nella gestione di manifestazioni che si svolgano nella Circoscrizione.

La Circoscrizione 2 si avvarrà inoltre dell'A.N.A. Sezione di Torino Gruppo TO-Mirafiori per presidiare il tunnel sotterraneo d'accesso al proprio locale di strada Castello di Mirafiori 57/1 (locale n. 6), e garantirne conseguentemente la sicurezza negli orari di presenza. Inoltre l'Associazione s'impegna a garantire il mantenimento della pulizia del tunnel nel tratto indicato nella planimetria allegata.

## ART. 2 - RAPPORTO CON I SOCI

L'Associazione s'impegna, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 ad utilizzare i propri soci volontari, che devono essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento del servizio.

L'Associazione garantisce altresì che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazioni contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991.

## ART. 3 – OBBLIGHI DELLA CIRCOSCRIZIONE

La Circonscrizione 2 sosterrà l'Associazione Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino Gruppo TO-Mirafiori con la concessione, a titolo gratuito, del locale n. 6 sito in strada Castello di Mirafiori n. 57/1.

La Circonscrizione 2 è tenuta a comunicare all'Associazione, per mezzo di richiesta scritta, ogni iniziativa per la quale è richiesta la presenza dei volontari, salvo nei casi di urgenza la comunicazione dovrà essere inviata con almeno 7 giorni di anticipo.

La Circonscrizione è tenuta inoltre a comunicare tempestivamente ogni intervento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

## ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione s'impegna affinché gli interventi richiesti dalla Circonscrizione siano realizzati e a dare immediata comunicazione scritta sull'eventuale insorgere d'impedimenti che, per giustificati motivi, dovessero impedire la realizzazione degli interventi richiesti.

## ART. 5 – MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

Per svolgere i servizi previsti l'Associazione utilizzerà propri mezzi e dispositivi di protezione individuale.

## ART. 6 – LOCALE

L'Amministrazione Comunale - Circonscrizione 2 Santa Rita – Mirafiori Nord - Mirafiori Sud – concede l'utilizzo del locale sito in Strada Castello di Mirafiori n. 57/1 (locale n. 6) – Torino, evidenziato nell'allegata planimetria (allegato 2A), della superficie di mq. 140, all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Torino Gruppo TO-Mirafiori, con sede legale in via Togliatti n. 11 Torino, C.F. 97722570013, nella persona del Capogruppo Ardemio Pavan.

Detto bene è presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino, Pratica 10061- bene indisponibile - Gruppo 2 - censito al NCEU Foglio 1481 n. 257 sub. 2 parte, cat. B5.

## ART. 7 - DESTINAZIONE DEI LOCALE

Il locale del presente atto è assegnato esclusivamente per lo svolgimento delle attività precisate nella deliberazione della Giunta Circonscrizionale del ..... mecc. ....

L'Associazione Nazione Alpini Sezione di Torino Gruppo To-Mirafiori intende utilizzare il locale per le attività proprie:

- tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
- rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati

dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza;

- favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
- promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
- promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità d'impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale.

Per il conseguimento degli scopi associativi, l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Torino Gruppo To-Mirafiori, che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento del locale oggetto del presente disciplinare.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città di Torino - Circoscrizione 2 potrà esigere la restituzione immediata del locale, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

In tal caso il locale dovrà essere riconsegnato senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

Essendo il locale ubicato in edificio scolastico, e quindi soggetto a prevenzione incendi, è necessario che al suo interno non si svolgano attività incompatibili con quella scolastica, quali principalmente quella di pubblico spettacolo, inoltre il concessionario dovrà produrre dichiarazione rilasciata da professionista abilitato relativa al carico d'incendio inferiore ai 10kg/mq..

#### ART. 8 – CANONE E SPESE

Per lo svolgimento del servizio, il locale oggetto del presente atto è concesso a titolo gratuito. I costi relativi alle utenze elettriche, teleriscaldamento e acqua potabile rimangono in carico alla Città, sono poste a carico dell'Associazione eventuali spese per allacciamento e attivazione di nuova linea telefonica e il pagamento della tassa rifiuti.

I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile di strada Castello di Mirafiori n. 57/1 (loc. n. 6), oggetto della concessione sono i seguenti:

riscaldamento CE-0866-X-ITCO1; utenza elettrica (utenze a servizio di tutto il complesso scolastico) - POD IT020E00080115 matricola contatore 563912 - POD IT020E00080116 matricola contatore 517096 - POD IT020E00080117 matricola contatore 448928 -- POD IT020E00080119 matricola contatore 390726; utenza idrica 0010034299 matricola contatore 220400013 – antincendio utenza 0010113620.

La concessione oggetto del presente provvedimento produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento dell'intero fabbricato e pertanto vi sono aggravii di costi.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 29/11/2016 (Prot. n. 13028/4.80.5 del 30/11/2016).

#### ART. 9 DURATA

La concessione ha la durata di un anno e decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il concessionario utilizzerà il locale per n. 24 ore settimanali, per un totale di 1.248 ore annue. La concessione oggetto del presente atto rappresenta un minor onere per l'Associazione quantificato in Euro 14.851,20.

La predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi come previsto dal Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 201406210/049 del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in merito all'erogazione di contributi ed agevolazioni.

#### ART. 10 - REVOCA

La Circoscrizione 2 si riserva la facoltà di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la concessione per le sopravvenute esigenze di cui all'art. 8, punto 1 del Regolamento per la concessione di locale comunali da parte delle Circoscrizioni n. 186, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.01.1991 – mecc. n. 9007590/08 e modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale del 04.05.1992 – mecc. n. 9204078/08, e del 19.03.2007 – mecc. n. 2007 00545/094).

Ognuna delle parti potrà rescindere dalla convenzione con 3 mesi di preavviso, tramite raccomandata R/R in caso di violazione degli impegni sottoscritti e contestati per iscritto. L'assegnatario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata del locale.

#### ART. 11 - CONSEGNA

Il locale sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere mantenuto nella condizione, forma, dimensione e struttura di cui all'atto della consegna.

Ove nel locale siano presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città, questi saranno indicati nel verbale che sarà redatto alla consegna del locale medesimo in contraddittorio con l'assegnatario.

#### ART. 12- MANUTENZIONE

Il concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria del locale, mentre la Città provvederà alla manutenzione straordinaria nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito dei programmi d'intervento.

#### ART. 13 - RIPARAZIONE E RESTAURI

La Città potrà in ogni tempo eseguire sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera d'abbellimento o di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso in favore dell'assegnatario, indipendentemente dalla durata delle opere, purché non incompatibili con la destinazione d'uso.

#### ART. 14 – PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sul locale oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

#### ART. 15- GARANZIE – RESPONSABILITÀ - SICUREZZA

- 1) Il Concessionario è costituito custode del locale dati in concessione ed esonera espressamente la Città di Torino per i danni diretti o indiretti che possano

- provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.
- 2) Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
  - 3) Il Concessionario dovrà vigilare affinché nel locale accedano solo coloro che sono autorizzati, rispettando tassativamente la normativa vigente relativa alla sicurezza e a condizione che il numero degli utenti non sia mai superiore alle 99 unità, ridotta a 60 in presenza di vetrinette d'esposizione.
  - 4) Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare le disposizioni normative in materia d'igiene e di sicurezza, sollevando in tal senso l'Amministrazione da ogni responsabilità.  
In particolare, ai sensi degli artt. 68 - 69 e 80 del T.U.L.P.S. del 18.06.1931 n. 773, poiché i locale non sono muniti della licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza per l'esercizio di pubbliche manifestazioni, essi non possono essere utilizzati per le attività previste dal Testo Unico succitato.
  - 5) Il Concessionario garantisce la messa in atto di tutti gli adempimenti previsti dalle eventuali disposizioni normative per la realizzazione delle attività. La Circoscrizione non può essere ritenuta responsabile relativamente a qualsivoglia aspetto giuridico attinente alla realizzazione dell'attività.
  - 6) Il Concessionario deve provvedere alla pulizia del locale concesso, mediante l'utilizzo di materiali propri, mantenere costantemente pulita e sgombra, l'area comune prospiciente il locale di propria competenza, evitandone quindi anche il deposito seppur temporaneo di materiali e cose.
  - 7) Il concessionario deve inoltre provvedere alla pulizia, compreso lo sgombero della neve e lo spargimento del sale antigelo, dell'accesso esterno d'uso comune d'intesa con l'Associazione G.O.T.T. ed altri eventuali assegnatari di locale evitando interferenze con il pubblico, e indicando come referente per tutte le suindate operazioni \_\_\_\_\_.
  - 8) E' fatto divieto al Concessionario di stazionare nel tunnel d'accesso automezzi d'ogni genere se non per le sole operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario.
  - 9) Il Concessionario deve inoltre garantire la chiusura del cancello e la sorveglianza dell'accesso durante l'orario di chiusura della scuola, e a conclusione delle attività, d'intesa con le realtà ivi presenti, deve provvedere alla chiusura del cancello d'ingresso.
  - 10) Il Concessionario è responsabile dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà comunale eventualmente messi a disposizione dalla Circoscrizione.
  - 11) Il concessionario dovrà altresì garantire:
    - a) di non smerciare alcun tipo di bevanda o d'altro genere alimentare,
    - b) l'adempimento degli oneri SIAE ed ENPALS eventualmente dovuti;
    - c) che saranno osservati i disposti dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (divieto di fumo) e s.m.i., assumendosi gli obblighi derivanti da tale Legge.
  - 12) E' fatto divieto al concessionario di detenere nei locale materiali costituenti pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose (bombole gas, liquidi infiammabili e fonti d'innescio).
  - 13) E' fatto divieto al Concessionario, pena la revoca, di subaffittare gli spazi concessi.
  - 14) E' fatto divieto di cessione delle chiavi a terzi, di duplicazione delle stesse, ed inoltre il concessionario s'impegna a custodire tali chiavi con la massima diligenza e responsabilità, pena la revoca immediata della presente concessione.

- 15) E' fatto assoluto divieto al Concessionario di utilizzare eventuali apparecchi telefonici di proprietà dell'Amministrazione presenti nel locale oggetto della presente concessione, ovvero posti in locale limitrofi; è fatto altresì divieto di collegare apparecchi propri ad eventuali prese ivi collocate, salvo autorizzazione da parte della Circoscrizione 2, pena la revoca immediata del presente provvedimento.
- 16) Il concessionario, nell'esercizio dell'attività presso il locale, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., fra cui quelle indicate nel D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) se previsto, manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:
- a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
  - b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.
- 17) Il Concessionario è tenuto altresì ad ottemperare scrupolosamente alle norme di sicurezza riguardante la capienza del locale e alle norme di comportamento da adottare in situazione d'emergenza che l'Associazione dichiara di conoscere e che costituisce parte integrante del presente disciplinare (Allegato 2B).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni e l'esclusione da eventuali future concessioni previste dall'art. 7 del Regolamento per la concessione di locale comunali da parte delle Circoscrizioni n. 186, nonché la revoca della presente concessione.

#### ART. 16 – ASSICURAZIONI

Il concessionario s'impegna a stipulare per tutta la durata della convenzione un'adeguata polizza assicurativa, per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1 e art. 7 comma 3, della "Legge quadro sul volontariato" n. 266 del 11 agosto 1991;

In caso di personale dipendente dovrà stipulare una polizza Responsabilità Civile prestatori d'Opera (RCO) per i danni e malattie professionali cagionati ai propri dipendenti.

Copia di dette polizze assicurative dovrà essere depositata presso l'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione 2 entro 30 gg. dalla stipula della convenzione/disciplinare complete di quietanze.

#### ART. 17 – ACCERTAMENTI

I Funzionari della Circoscrizione 2, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nel locale dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Si devono segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione, ad uno dei seguenti numeri telefonici: 011.011 35052 - 011.011 35022 - 011.011 35013 oppure via e.mail all'indirizzo: [patrimonio10@comune.torino.it](mailto:patrimonio10@comune.torino.it).

## ART. 18 - RELAZIONI ATTIVITA'

L'Associazione dovrà produrre, entro 30 giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull'andamento e sugli esiti dell'attività stessa e una dichiarazione che attesti l'effettivo utilizzo del locale, di cui al presente atto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso d'utilizzo del locale per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili al concessionario, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

## ART. 19 - RICONSEGNA

Alla scadenza della convenzione, o in caso di restituzione anticipata, il locale dovrà essere riconsegnato alla Circoscrizione 2 in buono stato d'uso e manutenzione.

## ART. 20 - DOMICILIO

Per gli effetti della presente, il concessionario elegge il proprio domicilio presso:

---

## ART. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e normative vigenti, e per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino. Il concessionario dichiara di accettare senza riserva alcuna le condizioni suesposte e di rispettare e far rispettare le normative di legge.

In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, la mancata osservanza di quanto formalizzato con il presente atto comporterà la decadenza della concessione.

Torino,

Per accettazione delle su indicate condizioni:

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Luogo e Data di nascita \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_  
Documento d'identità \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_


A norma degli artt. 1341-1342 C.C. dichiara di aver letto e di accettare tutte le singole disposizioni e le condizioni riportate nel presente schema di convenzione e disciplinare di concessione.

Il Capogruppo  
Associazione Nazionale Alpini  
Sez. Torino Gruppo TO-Mirafiori  
Ardemio PAVAN


Il Dirigente di Area  
Circoscrizionale  
Dr. Michele D'ARIENZO

.....


.....




**Allegato 2A**



Strada Castello di Mirafiori 57/1







CITTA' DI TORINO

CONSORZIO  
DATTORI DI LAVORO CIRCOSCRIZIONI 1-10

*Servizio Prevenzione e Protezione*

Circoscrizione 2

Per comunicazioni contattare il tel 011.011.35022-011.011.35052 -011.011.35013(Ufficio Patrimonio)

## NORME DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

In caso di EMERGENZA, poiché il panico può causare danni molto maggiori di quelli realmente in essere, **MANTENERE LA CALMA**

Non essendo presente in sede personale circoscrizionale la pianificazione dell'emergenza e la gestione della stessa è demandata alle persone presenti in quel momento all'interno dell'edificio e/o agli Enti Esterni di Pronto Intervento, pertanto:

- 1) Tutti gli utenti hanno l'obbligo di:  
- segnalare tempestivamente qualunque situazione di EMERGENZA -probabile o sicuro pericolo- (es. incendio, emergenza sanitaria ecc.)



- attivando, in caso di incendio, i dispositivi di allarme se presenti



- chiamando gli Enti di Soccorso esterni

Vigili del Fuoco tel. 115	Emergenza Sanitaria tel. 118
Polizia tel. 113	Carabinieri tel. 112
Vigili Urbani tel. 011.011.1	

- intervenire nei casi ritenuti di minima entità per contenere e/o eliminare la causa dell'Emergenza



- estinguendo l'eventuale principio di incendio



- prestando i primi soccorsi ad eventuali infortunati

- 2) Comportamento che **TUTTI** devono tenere in caso di Emergenza incendio



- Individuare i percorsi di esodo e/o le uscite di sicurezza  
- Stollare la sede raggiungendo un luogo sicuro all'esterno

## PROCEDURE DI SFOLLAMENTO

Alla emanazione dell'ordine di evacuazione procedere come sotto indicato

- 1) **Mantenere la calma**
- 2) Spegnete apparecchiature ed impianti elettrici presenti nel vostro locale
- 3) Non perdetevi tempo a raccogliere gli effetti personali
- 4) Se il locale costituisce compartimento antincendio (archivio, deposito ecc.) assicuratevi che tutte le porte REI e le finestre siano chiuse
- 5) Se all'interno del locale da evacuare sono presenti persone in difficoltà, guidatele fino all'esterno senza generare ansia o panico
- 6) Se con voi si trovano persone con handicap accompagnatele fino all'uscita o segnalatene la presenza agli Enti Esterni di Soccorso
- 7) Nel caso in cui siate costretti ad attraversare un locale invaso dal fumo, camminare carponi vicino al pavimento utilizzando un fazzoletto a protezione delle vie respiratorie
- 8) Per l'evacuazione dei locali seguite i percorsi individuati sulla cartellonistica di sicurezza



- 9) **NON utilizzare gli ascensori (se presenti)**

- 10) Percorrere le vie di esodo **SENZA CORRERE** o interferire con il flusso



- 11) Giunti all'esterno raggiungete il punto di raccolta indicato a voi più vicino

## PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

- Mantenere sempre sgombrare da ostacoli le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo
- **NON** modificare gli impianti: particolarmente l'impianto elettrico
- Mantenere sempre sgombrare da ostacoli le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo
- Il materiale di risulta deve essere depositato negli appositi contenitori
- Non modificare i dispositivi di sicurezza previsti
- Non coprire con i materiali i mezzi di estinzione sia fissi che mobili...
- Mantenere chiuse le porte di compartimentazione (se presenti)
- Non detenere fonti di innesco (fornelli, piastre elettriche ecc.)
- Al termine delle attività il locale deve essere messo in sicurezza e, ove possibile, disalimentare gli impianti elettrici.



**SI RICORDA CHE VIGE IL DIVIETO DI FUMO**

ALLEGATO 2B

\*COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE  
CHE E' DEPOSITATO PRESSO  
QUESTOUFFICIO ED E' COMPOSTO  
DA N° 9 PAGINE SCRITTE \*

